

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge interviene in materia di preservazione della fertilità per fini sociali, con l'obiettivo di favorire una maggiore libertà e consapevolezza nelle scelte relative alla salute riproduttiva e alla genitorialità, sostenendo le donne che intendano ricorrere alla crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale in assenza di specifiche condizioni patologiche.

L'evoluzione sociale, culturale e professionale degli ultimi decenni ha determinato un progressivo differimento delle scelte relative alla genitorialità. Il percorso verso la maternità può infatti essere condizionato da una pluralità di fattori personali, familiari, formativi, professionali ed economici, che possono determinare il rinvio della ricerca di una gravidanza.

A fronte di tale evoluzione, assume particolare rilievo la possibilità di preservare la fertilità attraverso la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, comunemente definita "social freezing". Tale possibilità costituisce un'ulteriore opportunità nell'ambito della programmazione personale e riproduttiva della donna, senza che la scelta di ricorrervi possa essere interpretata come un incentivo al differimento della maternità.

La preservazione della fertilità per fini sociali può pertanto contribuire ad ampliare il perimetro delle scelte individuali, nel rispetto dell'autonomia, della libertà e dell'autodeterminazione della donna.

La presente proposta non intende disciplinare le tecniche mediche di preservazione della fertilità né introdurre una disciplina regionale della procreazione medicalmente assistita, materie disciplinate dalla normativa statale e dalle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e regolazione sanitaria. L'intervento regionale si concentra, nell'ambito delle competenze proprie della Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, sul sostegno economico e sulla promozione di iniziative di informazione, comunicazione e sensibilizzazione.

La proposta si articola in sette articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità dell'intervento legislativo. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove l'accesso alle tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali e sostiene economicamente l'accesso alla crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale. Gli interventi sono attuati nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela della salute, procreazione medicalmente assistita, autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'articolo 2 individua le beneficiarie della misura e stabilisce i relativi requisiti di accesso. Possono accedere al contributo le donne di età compresa tra 25 e 38 anni, residenti in Campania da almeno dodici mesi e in possesso di un'attestazione ISEE in

corso di validità non superiore a 30.000 euro. A parità delle altre condizioni, è riconosciuta priorità alle richiedenti appartenenti ai nuclei familiari con valore ISEE più basso. Le modalità di verifica dei requisiti sono definite dalla Giunta regionale nell'ambito del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 5.

La definizione della fascia di età e della soglia ISEE risponde all'esigenza di concentrare le risorse regionali su una platea individuata secondo criteri di accessibilità e sostenibilità della misura, assicurando al contempo un criterio di priorità collegato alla condizione economica delle richiedenti.

L'articolo 3 disciplina il contributo regionale, stabilendo un importo massimo di 3.000 euro per ciascuna beneficiaria, a sostegno delle spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale.

Il contributo è riconosciuto per le prestazioni effettuate presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate ai sensi della normativa vigente e, ove previsto, iscritte nel Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. L'erogazione avviene entro il limite delle spese effettivamente documentate e comunque nel limite massimo stabilito dalla legge.

L'articolo 4 disciplina le attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione. La Regione promuove iniziative volte a favorire una conoscenza corretta e scientificamente aggiornata delle opportunità connesse alla preservazione della fertilità per fini sociali e a sostenere scelte libere e consapevoli in materia di salute riproduttiva e di progetto di vita.

Le attività sono orientate, in particolare, alla diffusione di informazioni sulle possibilità di preservazione della fertilità e sulle modalità di accesso alle relative prestazioni, alla conoscenza delle opportunità connesse alla programmazione personale, familiare, formativa e professionale, alla promozione dell'autodeterminazione della donna e alla rimozione delle possibili barriere sociali, economiche e informative.

La disposizione prevede inoltre la possibilità di realizzare campagne informative, iniziative di sensibilizzazione, attività di comunicazione istituzionale e materiali divulgativi, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, i consultori familiari e le strutture sanitarie autorizzate. Le attività sono svolte nel rispetto dei principi di correttezza scientifica e non sono finalizzate a orientare o condizionare le scelte individuali.

L'articolo 5 disciplina le modalità di attuazione della misura. La Regione assicura l'attuazione degli interventi in relazione al fabbisogno rilevato e alle risorse disponibili.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione le modalità attuative, definendo le procedure per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, le modalità di verifica dei requisiti e di documentazione delle spese sostenute, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione della misura.

La disposizione prevede inoltre la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria destinata alla misura qualora le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto al fabbisogno rilevato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, anche attraverso risorse regionali, statali, europee o di altra provenienza, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione.

L'articolo 6 reca la norma finanziaria. Gli oneri derivanti dall'attuazione della legge sono quantificati in 500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

Le risorse sono destinate, per 450.000 euro annui, all'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 e, per 50.000 euro annui, alle attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione previste dall'articolo 4. Alla relativa copertura si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, con contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendola per il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.